



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alla RPUE

Cons. Tiberio Schmidlin

Alla Struttura di Missione per le
Procedure di Infrazione

Prof. Massimo Condinanzi

p.c.: Al Direttore Generale per l'Economia
Circolare

Ing. Silvia Grandi

All'ISPRA

Ing. Valeria Frittelloni

Dott. Andrea Lanz

Oggetto: Gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde – Quesito

Gentilissimi,

giungono, da numerose amministrazioni e da diversi settori produttivi, quesiti in merito alla qualificazione dei materiali provenienti da sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

Nello specifico viene richiesto:

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

1. se l'esclusione dalla applicazione della disciplina in materia di rifiuti sia applicabile ai residui della manutenzione del verde pubblico e privato;
2. in quali condizioni i residui di manutenzione del verde pubblico e privato siano qualificabili come sottoprodotti;
3. se i residui della manutenzione del verde utilizzati in impianti per la produzione di biogas o per il compostaggio possono essere direttamente qualificati come sottoprodotti, esonerando il produttore e l'utilizzatore dall'onere di attestare in ogni fase della gestione del residuo, il rispetto delle condizioni per la qualifica di sottoprodotto.

Il quadro normativo nazionale sul tema può essere così rappresentato:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e, in particolare:
 - l'art. 184-*bis* del d.lgs. 152/2006 che stabilisce le condizioni da dimostrare per classificare un residuo di produzione come sottoprodotto e nello specifico:
"1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".*
 - l'art. 185 del d.lgs. 152/2006 che definisce le esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti e nello specifico:
 - *"1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:*
 - *.....f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".*

- Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 recante disposizioni relative a “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse da fotovoltaico”
- Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 recante “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”
- Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” e, nello specifico l’Allegato 1, lettera E (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico) - lettera c) (Clausole contrattuali), punto 8 (Reimpiego di materiali organici residuali).
- Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 51657 del 14 maggio 2021, reperibile al seguente link:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_14mag_nota_chiari menti.pdf
- Risposta all’interpello promosso dalla Regione del Veneto con nota prot. 146294 del 22.11.2022, reperibile al seguente link:
[2023_08_08_all_2_Riscontro_DGEC_a_interpello_Regione_Veneto.pdf \(mase.gov.it\)](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2023_08_08_all_2_Riscontro_DGEC_a_interpello_Regione_Veneto.pdf)

La Direttiva 2008/98/EC stabilisce:

- All’Art.2, lettera f) che sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva “ *le materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;*
- All’art. 3 (Definizioni): 4) «rifiuto organico» *rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare*
- All’art. 5 (Sottoprodotti) 1. *Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.*

Tuteliamo l’ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Al fine di fornire indicazioni coerenti con la disciplina comunitaria, si ritiene pertanto necessario sottoporre alle strutture della Commissione il seguente quesito:

se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

- a- possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;*
- b- possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l'attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;*
- c- possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.*

Si ringrazia per l'attenzione e per la consueta collaborazione.

Il Capo Dipartimento

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)